

Pubblicato il 11/12/2017

N. 12172/2017 REG.PROV.COLL.

N. 12998/2016 REG.RIC.



# REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12998 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da: OMISSIS, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Naccarato, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Tagliamento 76;

contro

Ministero della Giustizia e Consiglio Superiore della Magistratura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimiliano Mangano e Riccardo Mangano, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Antonio Stoppani, N. 1;

per l'annullamento

*quanto al ricorso introduttivo*

- della deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura del 15 settembre 2016, non comunicata (fasc. n. 515/CD/2016), di trasferimento del dott. OMISSIS al posto di sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Caltanissetta;
- del conseguente decreto ministeriale, dagli estremi non conosciuti;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, compresi i verbali della terza

Commissione e, ove occorra e in parte qua, della Circolare 13778/14;

*quanto ai motivi aggiunti*

del decreto del Ministero della giustizia del 12 ottobre 2016, pubblicato sul Bollettino ministeriale del 15 novembre 2016, di recepimento della delibera del CSM del 15 settembre 2016.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consiglio Superiore della Magistratura, del Ministero della Giustizia e di OMISSIS;

Vista l'ordinanza cautelare n. 8215/2016;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2017 la dott.ssa Lucia Maria Brancatelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO

1. La ricorrente, premessa la sua partecipazione al concorso per un posto di sostituto presso la Procura Generale di Caltanissetta, ha impugnato, chiedendone l'annullamento, la deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura del 15 settembre 2016, nella parte in cui ha disposto il trasferimento del dott. OMISSIS al suddetto posto di sostituto procuratore generale.

2. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:

I - Violazione e falsa applicazione di legge (d.l.gs. n. 160/2006 e s.m.i.). Violazione della circolare sui tramutamenti n. 13778 del 24 luglio 2014. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti, disparità di trattamento, illogicità e ingiustizia manifesta. Sviamento di potere. Violazione del principio di imparzialità e del buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.).

La ricorrente sostiene che la distribuzione del massimo punteggio per merito e per attitudini, in mancanza di demerito, avrebbe sterilizzato tali parametri, facendo sì che il giudizio comparativo si fondasse esclusivamente sull'anzianità di servizio.

II - Violazione e falsa applicazione di legge e della circolare sui tramutamenti. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.

La deliberazione impugnata avrebbe violato la regola procedurale posta in via di autovincolo dallo stesso CSM di acquisire atti utili a ricostruire l'attività di magistrato militare svolta dal controinteressato. Inoltre, ha omesso ogni raffronto rispetto all'attività della ricorrente, onde

stabilire se le due biografie fossero egualmente meritevoli.

III - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione; contraddittorietà anche estrinseca. Violazione e falsa applicazione della risoluzione del CSM dell'11 marzo 2010 in relazione alla deliberazione del 2 luglio 2008. Conseguenziale violazione della circolare del CSM 1778 del 2014. Irragionevolezza ed iniquità manifeste.

Parte ricorrente si duole che il CSM non abbia proceduto a una verifica della valutazione di professionalità del controinteressato, proveniente dal ruolo della magistratura militare e che non abbia chiesto il parere al Consiglio Superiore della Magistratura militare, come previsto nella risoluzione dell'11 marzo 2010.

IV - Violazione e falsa applicazione di legge. Eccesso di potere per disparità di trattamento, difetto di istruttoria e di motivazione. Illogicità manifesta.

La ricorrente lamenta, relativamente alla valutazione del servizio precedentemente prestato dal controinteressato nella magistratura militare, la previsione dell'attribuzione di un punteggio per anzianità in ragione del numero di anni di servizio, senza distinguere tra servizio prestato in magistratura ordinaria e servizio prestato in magistratura militare, laddove l'automatica equipollenza ai fini comparativi e valutativi non è prevista dalla legge n. 244/2007.

V - Violazione e falsa applicazione di legge. Eccesso di potere per disparità di trattamento, difetto di istruttoria e di motivazione; illogicità manifesta.

Relativamente alla data di computo del periodo di servizio rilevante, la ricorrente, premesso che l'avviso è stato pubblicato il 23 giugno 2016 e ha previsto come ultima data per la presentazione delle domande l'11 luglio 2016, ritiene poco obiettiva la scelta di ancorare il possesso dei requisiti alla scadenza del termine per presentare le domande anziché alla data di vacanza del posto.

3. Con successivi motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato, per i medesimi motivi sopra elencati, il decreto del Ministero della giustizia del 12 ottobre 2016, pubblicato nel Bollettino ministeriale del 15 novembre 2016, con cui è stata recepita la delibera del CSM gravata con il ricorso introduttivo.

4. Si sono costituiti in giudizio le Amministrazioni intimare e il controinteressato dott. OMISSIS, che hanno chiesto la reiezione del ricorso siccome infondato.

5. Alla camera di consiglio del 21 dicembre 2016, l'esigenza cautelare prospettata dalla parte ricorrente è stata tutelata attraverso la fissazione della data di trattazione della controversia.

6. In vista dell'udienza di discussione del merito della causa, il controinteressato ha eccepito la sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente alla definizione della controversia, per avere ella presentato domanda per la copertura del posto di sostituto procuratore presso la Corte d'Appello di Catania. Sul punto, la ricorrente ha replicato di avere revocato la domanda e che comunque essa non può implicare l'acquiescenza al provvedimento impugnato.

7. Alla pubblica udienza del 22 novembre 2017, uditi per le parti i difensori presenti come da verbale e su loro conforme richiesta, la causa è stata trattenuta in decisione.

## DIRITTO

1. E' possibile prescindere dallo scrutinio dell'eccezione di improcedibilità del ricorso, sollevata

dalla parte controinteressata, attesa la sua infondatezza nel merito.

2. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta l'attribuzione a tutti i candidati, nella valutazione dei requisiti del "merito" e delle "attitudini generali", del punteggio massimo previsto.

3. E' utile premettere che la ricorrente ha partecipato all'interpello la copertura del posto di sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Caltanissetta. Alla procedura si applicano le disposizioni di cui alla circolare del Circolare del CSM n. 13778/2014, e in particolare quelle di cui al titolo III, disciplinanti i trasferimenti a funzioni di secondo grado.

Le norme in questione prevedono che i punteggi previsti per attitudini non siano attribuiti quando "risulti che il magistrato non abbia svolto le specifiche funzioni in modo positivamente apprezzabile" (cfr. art. 50) e quanto al profilo del merito, che "l'impegno particolare dimostrato dal magistrato nell'esercizio dell'attività giudiziaria consente di attribuire fino a punti 4" (art. 52).

Le disposizioni in esame non obbligano il CSM, come sostenuto dalla ricorrente nel secondo motivo di impugnazione, a gradare, in un'ottica comparativa, le assegnazioni dei punteggi in relazione ai due profili, poiché esse si limitano ad individuare dei criteri orientativi per l'assegnazione dei punteggi disponibili.

Il CSM, conformemente alle previsioni richiamate, ha adeguatamente motivato sulla scelta di attribuire al controinteressato il massimo punteggio tanto per le attitudini, "in considerazione della competenza tecnico-giuridica e delle altre qualità professionali attestate dai pareri dei Consigli Giudiziari agli atti" quanto per il merito, "in relazione alla produttività, come risultante dalle statistiche prodotte e da ogni altro elemento rivelatore della quantità e qualità dell'attività svolta attestate dai pareri dei Consigli Giudiziari".

Ne discende l'infondatezza della censura, in quanto l'attribuzione dei punteggi per merito e attitudine del ricorrente risulta esaustivamente motivata.

4. Le ulteriori contestazioni mosse in relazione alla circostanza che la ricorrente ha svolto nell'arco della sua carriera anche funzioni in una sede a copertura necessaria non assumono rilevanza, trattandosi di elementi che sono oggetto di valutazione, secondo la menzionata circolare, solo nelle ipotesi di copertura di posti afferenti a funzioni di primo grado e dal cui espletamento la ricorrente non avrebbe potuto conseguire alcun punteggio aggiuntivo.

Il giudizio espresso su merito e attitudini del dott. OMISSIS, quindi, resiste alle contestazioni formulate nel gravame.

5. Parimenti infondate sono le censure, di cui al secondo, terzo e quarto motivo, con cui la ricorrente contesta la scelta del CSM di tenere conto ai fini valutativi dell'integrale periodo svolto dal controinteressato nell'ambito della magistratura militare.

6. Il Consiglio Superiore avrebbe omesso di acquisire atti utili a ricostruire l'attività posta in essere dal controinteressato e non avrebbe effettuato la doverosa verifica della valutazione di professionalità del magistrato transitato dalla magistratura militare, previa richiesta di parere al Consiglio Superiore della Magistratura militare; inoltre, avrebbe ingiustificatamente equiparato, ai fini del computo dell'anzianità di servizio, ciascun anno in magistratura militare con quello in magistratura ordinaria.

7. Occorre premettere che la disciplina del transito dalla magistratura militare a seguito della

soppressione dei tribunali militari elencati al comma 603 dell'articolo 2 legge 24 dicembre 2007 n. 244 è contenuta al successivo comma 606, che tra l'altro ha stabilito il passaggio nella magistratura ordinaria di tutti quei magistrati militari, in ruolo alla data del 28 settembre 2007, risultati in eccedenza rispetto alla nuova dotazione organica prevista per la magistratura militare.

Il CSM, con la deliberazione del 9 aprile 2008, ha individuato le direttive generali per applicare le norme sopra richiamate ed ha, in particolare, chiarito, quanto alla previsione della lettera b), del comma 606, riguardante “la conservazione dell'anzianità maturata”, che *“nessuna specifica questione deriva dall'effettuato riconoscimento del diritto alla conservazione dell'anzianità, in quanto del tutto ovvio e coerente con quanto normalmente previsto nei casi di accesso di un magistrato proveniente da altra magistratura”*.

Appare chiaro, quindi, che il computo dell'anzianità del dott. OMISSIS non poteva che risultare dalla sommatoria di quella maturata presso la magistratura militare con quella posseduta quale giudice ordinario.

Né il CSM era tenuto a svolgere ulteriori attività onde “recepire”, a fini valutativi, il contenuto delle attività prestate in quella sede. Parte ricorrente, in proposito, richiama impropriamente il contenuto della delibera del CSM del 2 luglio 2008, ove, richiamato l'inquadramento dei magistrati militari transitati nella magistratura ordinaria nella medesima fascia di valutazione di professionalità già attribuita a ciascuno di essi dal Consiglio della magistratura militare, fa riserva *“di procedere alla successiva verifica di tutte le posizioni alla luce dei dati disponibili nei fascicoli personali e negli stati matricolari, e, all'esito di questa, alla ricostruzione storica della carriera”*.

La previsione in questione va contestualizzata in relazione alle finalità perseguite dal CSM, vale a dire la ricostruzione storica della carriera. Non è possibile, invece, desumere la volontà di subordinare al compimento di una simile verifica il giudizio di professionalità del magistrato. Anzi, una simile ricostruzione si porrebbe in contrasto con le disposizioni primarie che hanno disciplinato il transito dei magistrati militari, ai quali è stato attribuito il diritto ad essere assegnati *“con conservazione dell'anzianità e della qualifica maturata, a funzioni corrispondenti a quelle svolte in precedenza”*, sebbene con esclusione di quelle direttive e semidirettive eventualmente ricoperte.

Donde il pacifico riconoscimento di una pari meritevolezza delle funzioni giurisdizionali svolte in sede militare, senza la necessità di una apposita attività valutativa da parte dell'organo di autogoverno.

8. Infine, è infondato anche il quinto e ultimo motivo di impugnazione, in quanto la modalità di computo dell'anzianità è coerente con l'art. 26, comma 1, della Circolare del C.S.M. 13778 del 2014, la quale espressamente dispone che *“L'anzianità è costituita dal tempo decorso dalla data in cui il magistrato ha conseguito la valutazione di professionalità richiesta dalla legge per il conferimento delle funzioni corrispondenti al posto da coprire, indipendentemente dal conferimento delle relative funzioni, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda”*.

Non sussiste, pertanto, alcuna irragionevolezza nella individuazione quale termine finale di quello della presentazione della domanda né possono assumere rilevanza eventuali prassi di segno contrario, genericamente richiamate nel ricorso.

9. In conclusione, le censure formulate nel ricorso introduttivo non meritano di essere accolte e, conseguentemente, vanno respinti anche i successivi motivi aggiunti, con cui sono formulate le medesime doglianze avverso il decreto ministeriale di recepimento della delibera del CSM gravata

con il ricorso introduttivo

10. Le spese del giudizio, attesa la particolarità della vicenda e la novità delle questioni dedotte, possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Rosa Perna, Presidente FF

Roberta Cicchese, Consigliere

Lucia Maria Brancatelli, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE  
Lucia Maria Brancatelli

IL PRESIDENTE  
Rosa Perna

IL SEGRETARIO